

Sert accorpato, psicologo mai direttore

Lo psicologo può dirigere il Sert ma non un reparto di medicina interna che lo contenga. Lo ha chiarito la terza sezione del Consiglio di Stato (**decisione n. 6228/2013**, depositata il 24 dicembre), annullando la diversa sentenza del Tar Lazio n. 10538/2007, che aveva a sua volta ritenuto illegittimo l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa dell'Uo Dipendenze psicologiche Sert, II Distretto, area medica, indetto da un'Asl romana, riservato ai soli medici.

Una vittoria a tavolino, quella dei medici. La vicenda ha visto contrapposta la Federazione nazionale dell'Ordine dei medici e odontoiatri da una parte, e l'Ordine degli psicologi del Lazio dall'altra. La decisione del Consiglio di Stato, pur considerando valida l'affermazione del diritto di equiparazione fatta dal Tar, ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse male interpretato i fatti in quanto l'atto impugnato non riguardava un servizio autonomo, bensì quello di direzione del reparto di Medicina interna, al quale il Sert era stato accorpato. L'Ordine aveva impugnato l'avviso di conferimento, ma non quello presupposto di accorpamento, con conseguente acquiescenza anche alla deroga di direzione.

La corretta questione, secondo Palazzo Spada, non

era se la posizione di direzione di un servizio di tossicodipendenza possa essere conferito a uno psicologo ma, quella diversa, se possa dirigere una struttura di medicina interna a cui viene accorpato anche il Sert. In questo caso, affermano i giudici, non si vede come poter affidare un servizio di medicina interna alla direzione di una professionalità diversa da quella appartenente all'area medica, tenuto presente che l'unità era articolata in vari ambulatori e degenze e, dunque, implicava la somministrazione di cure dirette ai pazienti.

È facile notare che il Consiglio di Stato, seppure come conseguenza indiretta, fornisce un'interpretazione che può spingere altre amministrazioni a utilizzare l'espedito per vanificare il diritto degli psicologi e non tiene in debito conto l'art 6 del decreto attuativo, che al comma 1 specifica che «i Sert dispongono di una propria pianta organica» che ben poteva supportare il ricorso avverso l'atto presupposto di accorpamento.

In aiuto agli psicologi soccorre il prestigioso precedente della Corte costituzionale n. 321/2011, che dichiarò l'incostituzionalità della legge regionale della Puglia 27/1999. I giudici affermarono che l'equiparazione si deduce dal combinato disposto dell'art. 118 del Dpr 9 ottobre 1990, n. 309 e del successivo

decreto ministeriale 444/1990. In tal senso anche la giurisprudenza amministrativa prevalente che «pone sullo stesso piano medici e psicologi [...] e non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico-farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo» (Consiglio di Stato, sezione V, n. 5885/2005; conforme n. 4041/2009).

Paola Ferrari



Peso: 15%